



# Comune di Lagosanto

C.A.P. 44023  
FAX 0533-909536

Provincia di Ferrara

TEL. 0533-909511  
FAX 0533-909535

PIAZZA I MAGGIO - 44023 LAGOSANTO (FE) - C.F./P.IVA 00370530388

DELIBERAZIONE N. 34  
IN DATA 29/07/2014

## VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di 1° convocazione - seduta pubblica

### OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC - IMU PER L'ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di Luglio, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

COGNOME E NOME	INCARICO	PRESENTE/ASSENTE
ROMANINI MARIA TERESA	Sindaco	Presente
BIGONI DAVIDE	Vice Sindaco	Presente
CHENDI RENATA	Consigliere	Presente
CHIODI DIANA	Presidente del Consiglio	Presente
CUSINATTI ROBERTO	Consigliere	Presente
TROMBINI VERONICA	Assessore	Presente
BIGONI IRENE	Assessore	Presente
MAZZOTTI ANTONELLA	Assessore	Presente
FOGLI LUCA	Consigliere	Presente
MENEGATTI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
RINIERI LIDIO DINO	Consigliere	Presente
BONAZZA GIANLUCA	Consigliere	Presente
MENEGATTI FEDERICO	Consigliere	Presente

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 0

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Luciana ROMEO la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la Sig.ra CHIODI DIANA, Presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nomina scrutatori i Consiglieri:

1) Cusinatti Roberto 2) Trombini Veronica 3) Bonazza Gianluca.

Trasmessa copia per:

\_ Servizio RAGIONERIA

\_ Servizio TRIBUTI

\_ Servizio PERSONALE

\_ Servizio URBANISTICA

\_ Servizio AMBIENTE E TRASPORTI

\_ Servizio LL.PP.

\_ Servizi DEMOGRAFICI

\_ Servizio POLIZIA MUNICIPALE

\_ Servizio ATT. EC. E PROD.

\_ Servizio SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE

\_ Servizio SEGRETERIA

Per la discussione del presente punto si rinvia al punto n. 2 dell'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 704 dell'art.1 della Legge 27/12/2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) viene istituita l'imposta comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

**VISTE** le note ANCI ER prot. 182 del 29/10/13 e prot. n. 36 del 11/02/14, nonché le note prot. 147 del 19/9/13 e n. 86 del 18/03/14;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28/03/2013, esecutiva, con cui il Consiglio Comunale approva le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) da applicare per l'anno 2013;

**VISTO** l'art. 13 del D.L.201/2011, convertito, con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214, e successive modificazioni, nei termini previsti dal D.L. 54/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 85 del 18/07/2013;

**VISTE** le modifiche all'art. 13 del D.L. 201 del 2011 apportate dall'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), con particolare riferimento ai commi di seguito riportati:

**comma 707:** L'Imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10.

.....omissis.....

L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalla Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

.....omissis.....

A decorrere dal primo gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR 24/07/1977 n. 616 comma 708. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria .....omissis.....relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale ....omissis;

#### **DATO ATTO che:**

- l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, conferma sussistere la potestà regolamentare generale in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 anche per l'Imposta Municipale Propria;
- l'art. 13 del D.L. 201/2011 al comma 6 dispone che i comuni con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi art. 52 D.Lgs. 446/97, possono modificare in aumento o diminuzione l'aliquota di base (0,76 per cento) sino a 0,3 punti percentuali;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446, dispone che i Comuni disciplinano con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non previsto dal regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti.
- l'art. 1 comma 169, della L. 296/2006, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il termine di approvazione dei bilanci di previsione 2014 degli enti locali è stato differito al 31/07/2014 con Decreto del Ministro dell'Interno del 29/04/2014;
- in sede di conferenza Stato Città il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2014 è stato differito ulteriormente al 30 settembre 2014;
- il comma 13-bis art. 13 del D.L. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 214 dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;
- in data 6/4/12 con propria nota n. 5343 e con successiva nota n. 4033 del 28/02/2014 il Ministero dell'Interno ha provveduto a fornire ulteriori indicazioni circa le delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie in attuazione ai commi 13bis e 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;
- ai sensi del comma 703 art. 1 della Legge di Stabilità l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2011 sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del citato D.Lgs. n. 504 del 1992;

- ai sensi dell'art. 10 del comma 6 quinquies del DL 174/2012 in ogni caso l'esenzione di cui all'art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 504/92 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al D.Lgs. n. 153/1999;
- l'art. 1, comma 380, della L. n. 228 del 2012, stabilisce che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- ai sensi dell'art. 1 comma 707 della Legge di Stabilità 2014 il moltiplicatore per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, è stato ridotto a 75;
- l'art. 1, comma 380, lett. b), della L. n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate – Struttura di gestione degli F24;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 09/04/2014;

**PRESO ATTO** che:

- si rende necessario riportare, per una migliore lettura e semplificazione, le aliquote IMU da applicare nell'annualità 2014 alle diverse fattispecie imponibili alla luce delle copiose disposizioni legislative sopravvenute, alcune delle quali ancora di dubbia interpretazione;
- che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi, sulla base delle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote:  
  - 0,5 per cento** e la detrazione nella misura di **€ 200,00** all'abitazione principale classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 e alle relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, e C/7;
  - 1 per cento** per terreni agricoli, aree edificabili e fabbricati diversi da quelli di cui al punto precedente;

**VISTI, altresì:**

- la L. 212/2000 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente;
- il D.Lgs. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni disciplinante l'imposta comunale sugli immobili;
- il D.Lgs. n. 23/2011 art. 8 e 9 in materia di IMU;
- il D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni in materia di Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento all'art. 42, lett. a) che elenca tra gli atti di competenza consigliare i regolamenti;

**DATO ATTO** che:

- il presente atto ha riflessi sulla situazione economico finanziaria dell'ente;
- ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, è stato acquisito il parere del Revisore dei conti;
- il presente atto ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2014;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, legge n. 267/2000 e succ.mod. e integr.;

CON VOTI:

PRESENTI VOTANTI: 12;

FAVOREVOLI: 8;

CONTRARI: 2 (Menegatti A., Rinieri L.D.);  
ASTENUTI: 2 (Bonazza G., Menegatti F.);  
espressi nelle forme di legge,

## DELIBERA

*Per quanto esposto in narrativa che è qui da intendersi integralmente trascritto, ed in virtù, altresì, della ampia potestà regolamentare di cui all'art. 52 D.Lgs. 446/1997*

- **0,5 per cento** e la detrazione nella misura di **€ 200,00** all'abitazione principale classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 e alle relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, e C/7;
- **1 per cento** per terreni agricoli, aree edificabili e fabbricati diversi da quelli di cui al punto precedente;

2) di dare atto che non si applica l'IMU ex lege:

- all'abitazione principale non appartenente alle categorie A1, A8, e A9 e alle relative pertinenze. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalla Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 201 del 2011;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

3) di dare atto che non si applica l'IMU ai sensi del vigente regolamento comunale disciplinante l'imposta all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4) di dare atto che restano ferme le esenzioni previste dalla disciplina IMU vigente;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'IMU si rimanda al vigente regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 09/04/2014;

7) di dare atto che le aliquote decorrono dal **1° gennaio 2014**;

8) di dare atto altresì che il responsabile IUC\_IMU è il responsabile del Servizio Economico Finanziario come da deliberazione di G.C.n. 51 del 10/04/2014;

9) di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 con la seguente votazione separata:

PRESENTI VOTANTI: 12;

FAVOREVOLI: 8;  
CONTRARI: 2 (Menegatti A., Rinieri L.D.);  
ASTENUTI: 2 (Bonazza G., Menegatti F.);  
espressa nelle forme di legge.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC - IMU PER L'ANNO 2014

**ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.LGS. 18-08-2000, N. 267**  
**“TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”**

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 34 DEL 29/07/14

**PARERE DEL SETTORE PROPONENTE**  
(art. 49 D.Lgs. 267/2000)

Attestazione dell'Ufficio Istruttore  
Parere di Regolarità Tecnica:

- FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE  
 NON DOVUTO  
 NON DOVUTO IN QUANTO ATTO DI INDIRIZZO

Lagosanto, li 26/07/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(BIGONI BARBARA)

Barbara Bigoni

Visto, si dà parere in ordine alla sola  
Regolarità Tecnica:

- FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE  
 NON DOVUTO  
 NON DOVUTO IN QUANTO ATTO DI INDIRIZZO

Lagosanto, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
(DOTT.SSA GUIETTI ROBERTA)

Roberta Guietti

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**  
(art. 153 – 5° comma – D.Lgs. 267/2000)

Parere in ordine alla sola regolarità contabile:

- FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE  
 NON DOVUTO  
 NON DOVUTO IN QUANTO ATTO DI INDIRIZZO

Note: \_\_\_\_\_

Lagosanto, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE**  
(DOTT.SSA GUIETTI ROBERTA)

Roberta Guietti

# COMUNE DI LAGOSANTO

*Provincia di Ferrara*

\*\*\*\*\*

Parere sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale su aliquote e detrazioni IMU, ai sensi dell. art. 239 comma 1 lett. b ) 7 del TUEL, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012,

## IL REVISORE DEI CONTI

- Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 09/04/2014;
- Esaminata la proposta di delibera del Consiglio Comunale su aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2014

## ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale su aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2014.

Lagosanto, 24 giugno 2014

IL REVISORE DEI CONTI



Rag. Gloria Mazziga

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gloria Mazziga", written over the printed name and partially overlapping the stamp.



Sono stati espressi i seguenti pareri:

- Parere in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000:

- **FAVOREVOLE X**
- NON FAVOREVOLE
- NON DOVUTO
- NON DOVUTO in quanto ATTO DI INDIRIZZO
- ALTRO (specificare) \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BIGONI BARBARA \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DR.SSA ROBERTA GUIETTI

- Parere in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 153 – 5° comma – del D. Lgs. 267/2000:

- **FAVOREVOLE X**
- NON FAVOREVOLE
- NON DOVUTO
- NON DOVUTO in quanto ATTO DI INDIRIZZO
- ALTRO (specificare) \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

DR.SSA ROBERTA GUIETTI \_\_\_\_\_

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
(Chiodi Diana)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(D.ssa Luciana Romeo)

La su estesa deliberazione:

X E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal: 04/06/2014

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA  
(D.ssa Chiodi Daniela)

La presente deliberazione:

\_\_E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – 3° comma – D. Lgs. 267/2000);

**X E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 267/2000).**

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA  
(D.ssa Chiodi Daniela)